

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità – Unesco

CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL "BAR DI PADERNO" SITO IN COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL)

BANDO DI GARA

(Gara indetta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.10.2023, rettificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 25.10.2023, e della Determinazione n. 135 del 01.12.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica).

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL) – Piazza del Municipio n. 1 – 32030 SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL). Tel: 0437.80.00.18 – Fax: 0437.80.14.55 – e-mail: segreteria@comune.sangregorionellealpi.bl.it

Posta elettronica certificata: sangregorio.bl@cert.ip-veneto.net

2. FINALITÀ ED OGGETTO DELLA SELEZIONE


Il Comune di San Gregorio nelle Alpi indice una procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un immobile di proprietà comunale ubicato nella frazione di Paderno, in via 8 marzo n. 2, censito catastalmente al fg. n. 13, mapp. n. 797 sub. n. 1 (metratura commerciale 127,0 mq. – scoperto 42,5 mq.) da adibire ad esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, secondo la Legge della Regione Veneto n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

L'edificio oggetto della concessione è composto da una zona bar di 78 mq, un cucinotto di 7 mq, un ripostiglio di 6 mq, un antibagno e due bagni di cui uno per diversamente abili; la zona scoperta è composta da un plateatico di 37 mq e una aiuola, il tutto evidenziato nello schema che segue e meglio illustrato nella Planimetria, allegato E al presente Bando. I locali sono assegnati liberi da arredi e beni mobili.

Il Comune intende assegnare in locazione l'immobile sopraccitato al fine di ampliare i centri di aggregazione della frazione di Paderno, riattivando, in via continuativa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande attualmente assente, tale operazione è fattibile rivolgendosi al mercato degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

L'affidamento oggetto del presente bando è escluso, ai sensi dell'art. 56 c. 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), dall'applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari contenute nel medesimo, ferma restando l'applicazione – ai sensi dell'art. 13 - dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice medesimo.

SCHEMA DELLE AREE DA GESTIRE (colore giallo)



3. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

La presente procedura di assegnazione viene esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non è soggetta alle norme di cui al D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti), in ragione del disposto dell'art. 56 c. 1 lett. e) del Codice medesimo, fatta salva unicamente l'applicazione di quelle eventualmente richiamate in modo esplicito dalla documentazione di gara.

4. NATURA DEI RAPPORTI FRA ASSEGNATARIO E COMUNE

La procedura di selezione di cui al precedente punto si concluderà con l'individuazione del concorrente vincitore della gara (altrimenti detto assegnatario) al quale sarà affidato, con contratto di locazione, l'edificio con le aree scoperte annesse aventi le dimensioni, la conformazione e le caratteristiche indicate nel precedente articolo 2 e nella Planimetria allegato E al presente Bando.

Tutte le aree evidenziate al precedente articolo 2 rientrano nell'oggetto del presente contratto e pertanto per esse il Locatario viene esentato dal pagamento della COSAP.

5. DESTINAZIONE - ATTIVITÀ AMMESSE - ATTIVITÀ NON AMMESSE

L'attività consisterà nella somministrazione di alimenti, bibite e bevande alcoliche e sarà sottoposta alla disciplina della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Locatario deve essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del presente Bando e presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) per apertura di attività, dove verranno attestati il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché quelli igienico- sanitari, di sicurezza e di sorvegliabilità dei locali.

Qualora rispondente alle normative, regolamenti e prescrizioni in materia, è ammessa la possibilità di estendere l'attività svolta nel locale anche alla tipologia di esercizi definiti all'art. 5 comma 1, lettera a) "esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)" della Legge n. 287/1991. Eventuali lavori di adeguamento dei locali sono a cura e spese dell'assegnatario, previo accordo scritto con il Comune finalizzato alla definizione delle modalità di svolgimento delle modifiche.

<u>E' vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo</u> (slot machines, altri strumenti elettronici, ecc.) nei locali e nelle aree dati in locazione.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Può partecipare alla presente procedura chiunque interessato, sia persona fisica sia giuridica, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'U.E. o, in caso di impresa, essere iscritta alla C.C.I.A.A. per oggetto analogo a quello per cui è disposta la locazione;
- b) Se persona fisica, essere in possesso dei diritti politici e civili;
- c) Non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- d) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) Non essere in corso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in materia di disposizioni antimafia;
- f) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
- g) Aver preso visione della documentazione della presente procedura e di accettare i contenuti senza condizione e/o riserva alcuna;
- h) Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande dall'articolo 71 comma D.Lgs. n. 59/2010 nonché dall'art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" ovvero di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio di attività di

somministrazione alimenti e bevande dall'articolo 71 comma D.Lgs. n. 59/2010 nonché dall'art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti da altro soggetto, in qualità di preposto,

i) Avere un'esperienza pregressa, in qualità di titolare, legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione (institore), nella conduzione di esercizi di somministrazione alimenti e bevande di durata non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi.

In caso di associazioni, società, od organismi collettivi i requisiti morali per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande devono essere posseduti dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

- a) per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplici e in nome collettivo, tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

Il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione (institore).

Per i soggetti che non risultano iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato alla data di presentazione della domanda di partecipazione o non risultano iscritti per la specifica attività oggetto del presente bando, l'iscrizione dovrà obbligatoriamente intervenire entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di apertura dell'attività.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo invalida la domanda e comporta l'esclusione del richiedente.

7. CANONE A BASE D'ASTA

Il canone mensile a base d'asta è quantificato in € 300,00 (annuale = € 3.600,00).

<u>Saranno ammesse solo offerte in aumento</u>. Non saranno viceversa ammesse offerte pari o in ribasso rispetto all'importo a base asta.

Il canone definitivo sarà quello presentato dal vincitore della selezione.

Il canone offerto dal soggetto risultato assegnatario sarà soggetto annualmente, a decorrere dal secondo anno di vigenza della locazione, a rivalutazione in misura percentuale pari al 100% dell'incremento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente.

Il canone dovrà essere corrisposto, con cadenza mensile entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla data di avvio dell'attività.

8. SOPRALLUOGO

Ai fini della corretta redazione dell'offerta, i concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo preliminare sulle aree interessate dalla locazione oggetto della presente procedura.

A tal fine i concorrenti devono inoltrare, anche a mezzo e-mail, all'indirizzo tecnico@comune.sangregorionellealpi.bl.it una richiesta di sopralluogo indicando:

- La denominazione del concorrente per cui si richiede il sopralluogo;
- Nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone eventualmente delegate dal candidato richiedente;
- L'indirizzo, i numeri di telefono e di e-mail, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione, che verranno concordati con i soggetti partecipanti.

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/01/2024.

Soggetti abilitati: Il sopralluogo potrà essere effettuato dal concorrente o, in caso di persona giuridica, dal titolare o dal legale rappresentante della società concorrente munito di regolare documento d'identificazione oppure da un soggetto appartenente alla struttura del soggetto concorrente all'uopo delegato, o da un soggetto terzo munito di specifica procura notarile per l'effettuazione del sopralluogo. Il soggetto indicato per l'effettuazione del sopralluogo potrà essere accompagnato da un tecnico di riferimento del soggetto concorrente purché previamente indicato nella richiesta di sopralluogo. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Documento di attestazione: all'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice attestante l'effettuato sopralluogo e ritirare il relativo documento attestante tale sopralluogo da inserire nella Busta "A".

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'assegnazione della locazione avverrà mediante asta pubblica (procedura aperta) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base dei seguenti elementi:

- a) ELEMENTO 1 Offerta Economica del canone (max 30 punti);
- b) ELEMENTO 2 Offerta Tecnica (max 70 punti).

La valutazione delle offerte si baserà sui criteri stabiliti nel seguito.

A – ELEMENTO 1 – OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Indicazione del canone mensile (in aumento rispetto al canone mensile a base d'asta come definito all'art. 7 del presente bando) che il concorrente si impegna a versare al Comune di San Gregorio nelle Alpi. Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta in rialzo più remunerativa, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio i-esimo P_i proporzionalmente diminuito, secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{R_i}{R_{max}}$$

Nella quale:

- P_{max} è il punteggio massimo attribuibile (30 punti);
- R_i è il rialzo percentuale i-esimo offerto;
- R_{max} è il rialzo percentuale dell'offerta più alta.

I singoli punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

B - ELEMENTO 2 - OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

Punteggio massimo attribuibile 70 punti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

B.1 – Criterio 1 – Esperienza professionale pregressa (max 25 punti)

Presentazione di autocertificazione da parte del soggetto proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione delle attività già svolte ed in corso di svolgimento, con particolare riferimento ad attività di gestione di pubblici esercizi ricadenti nell'ambito della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (indicazione di tipologia, periodo, numeri di mesi).

Il punteggio massimo verrà assegnato al concorrente con più mesi di esperienza, agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio i-esimo Pe_i proporzionalmente diminuito, secondo la seguente formula:

$$Pe_i = Pe_{max} \times \frac{E_i}{E_{max}}$$

Nella quale:

- Pe_{max} è il punteggio massimo attribuibile (20 punti) al concorrente con la più lunga esperienza pregressa;
- E_i sono i mesi di esperienza pregressa (superiori al minimo richiesto di 36 mesi) del concorrente iesimo;
- E_{max} sono i mesi (superiori al minimo richiesto di 36 mesi) riconosciuti al concorrente con l'esperienza pregressa più lunga.

I singoli punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai concorrenti che dimostrano una esperienza professionale pregressa, nella gestione di pubblici esercizi ricadenti nell'ambito della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", svolta continuativamente nello stesso locale (uguale indirizzo) per più di 7 anni saranno riconosciuti 5 punti aggiuntivi.

B.2 – Criterio 2 – Piano di apertura settimanale del bar (max 20 punti)

L'Amministrazione Comunale richiede al conduttore di proporre un piano di apertura e presidio settimanale del bar.

Dovrà essere garantita l'apertura dell'attività per almeno 4 giorni settimanali, nei quali siano compresi il sabato e la domenica, per un minimo di 5 ore al giorno (totale settimanale minimo: 20 ore). **L'orario** prescelto dovrà essere contenuto nella seguente fascia oraria: 6.00 ÷ 24.00.


Per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva (all'interno della fascia oraria sopraccitata) offerta, rispetto alle 5 obbligatorie, saranno riconosciuti 0,25 punti (max 20 punti corrispondenti a 80 ore settimanali).

Resta inteso che eventuali successive variazioni dell'orario ad opera del conduttore, in difformità a quanto offerto in sede di offerta tecnica e per il quale si è determinato il relativo punteggio, si applicheranno le penali previste e disciplinate dall'art. 12 dello schema contrattuale.

B.3 – Criterio 3 – Manutenzione e potenziamento degli spazi pubblici circostanti (max 15 punti)

Con riferimento allo schema sottostante, che identifica gli spazi pubblici circostanti il bar, l'offerente propone un piano di pulizia, manutenzione ordinaria e potenziamento degli spazi pubblici evidenziati con il colore rosso.

SCHEMA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL BAR



| Descrizione | Punteggio |
|---|--|
| Pulizia mensile ordinaria della piazzetta (area di colore rosso), con eventuale rimozione e taglio erba, da svolgere per tutta la durata della locazione in accordo con l'amministrazione comunale. | 4 |
| Forme di abbellimento, da concordare con l'amministrazione comunale, delle due aiuole del bar e della piazzetta (recinzione e aiuola) attraverso la posa di composizioni floreali e/o vasi di fiori con successivo mantenimento nel periodo maggio ÷ settembre per tutta la durata della locazione. | 2 (aiuole del bar) 3 (aiuola piazzetta) 2 (recinzione) |
| Posa adeguato arredo urbano (panchine, fioriere, porta bici, ecc.), in accordo con l'amministrazione comunale, da attivare dal secondo anno di gestione del bar e completare entro la scadenza della locazione. | 1 ogni mille euro proposti (max. 4 punti). |

B.4 – Criterio 4 – Forme di promozione (max 10 punti)

Al fine di creare un punto di incontro sia per i residenti che per le persone provenienti dagli abitati vicini, il Comune intende valorizzare la volontà del conduttore del bar che si rende disponibile a promuovere attività sinergiche con clienti e realtà associative locali. Qualora il conduttore, in fase di offerta, si impegni ad attivare le seguenti forme di promozione verranno attribuiti i relativi punteggi:

| Descrizione | Punteggio |
|--|--|
| Tessere fedeltà clienti e/o agevolazioni alla clientela. | 1 |
| Buoni consumo a residenti e/o soci delle associazioni locali. | 1 |
| Possibilità per la clientela di leggere, in ogni giorno di apertura, fino a tre quotidiani e/o stampa locale/nazionale diversi, di cui almeno uno locale e uno sportivo. | 1 (per 2 quotidiani) 2 (per 3 quotidiani) |
| Attivazione di convenzioni, con le associazioni di volontariato del Comune di San Gregorio nelle Alpi, nelle quali sia previsto un supporto nella gestione e/o altro delle proprietà comunali affidate ai sodalizi stessi. | 3 |
| Attivazione di un punto vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività secondo il D.lgs. n. 170/2000. | 3 |

Definizione del punteggio dell'Elemento B Offerta Tecnica

Il punteggio che forma l'Elemento B di ogni singolo concorrente è composto dalla somma dei punti ottenuti nei Criteri B.1 ÷ B.4. Tutti i punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore gualora la guarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Per i concorrenti che otterranno un punteggio nell'Offerta Tecnica (Busta "C") uguale o inferiore <u>a 35 punti</u> <u>su 70</u> non si procederà all'apertura della relativa Busta "B" contenente l'Offerta Economica.

Riparametrazione dell'Elemento B (Offerta Tecnica)

Per rispettare la proporzione stabilita nel Bando tra i singoli Elementi di valutazione in cui si articola l'Offerta Tecnica, si procederà con una "riparametrazione" dell'Elemento B. Il punteggio massimo (70 punti) verrà attribuito all'Offerta Tecnica che – per effetto della somma dei punteggi ottenuti nel merito tecnico per ogni Criterio di valutazione – abbia ottenuto il punteggio provvisorio più elevato, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio i-esimo Pot_i proporzionalmente diminuito, secondo la seguente formula:

$$Pot_i = Pot_{max} \times \frac{Pp_i}{Pp_{max}}$$

Nella quale:

- Pot_{max} è il punteggio massimo attribuibile (70 punti) all'Offerta Tecnica con punteggio provvisorio più elevato;
- Pp_i è il punteggio provvisorio della i-esima Offerta Tecnica;
- Pp_{max} è il punteggio provvisorio dell'Offerta Tecnica più alta.

I singoli punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Definizione del punteggio complessivo

Il punteggio definitivo di ogni concorrente sarà costituito dalla somma dei singoli punteggi ottenuti negli Elementi A (Offerta Economica) e B (Offerta Tecnica).

In caso di parità, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 R.D. 827/1924. Ove necessario, la Commissione può adottare qualunque altra modalità idonea allo scopo in relazione alle concrete circostanze di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta. Qualora si riscontrasse discordanza tra l'importo dell'offerta espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto dell'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Nel caso in cui il miglior offerente, per qualsiasi motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriva il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare ai partecipanti che versino in situazioni di morosità o di occupazione abusiva relative ad altri immobili comunali.

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il plico contenente l'offerta, redatta in lingua italiana, e la relativa documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/01/2024 a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere privato al seguente indirizzo: Comune di San Gregorio nelle Alpi, p.zza del Municipio n. 1, 32030 San Gregorio nelle Alpi (BL), pena l'esclusione del soggetto offerente. È altresì possibile la consegna a mano dell'offerta, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio Segreteria del Comune avente sede all'indirizzo sopra citato; in tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta di protocollazione.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla presente procedura, in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente, recante a scavalco di tutti i lembi di chiusura, il timbro o altro diverso elemento di identificazione e la firma del concorrente o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante della società concorrente. Inoltre, sempre a pena di esclusione, sul plico all'esterno dovrà essere ben visibile, oltre alla indicazione del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura: "Locazione del bar di Paderno".

All'interno del plico dovranno essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) chiuse e sigillate, recante a scavalco di tutti i lembi di chiusura il timbro o altro diverso elemento di identificazione e la firma del concorrente o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante della società concorrente. Le tre buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C" oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, dovranno riportare rispettivamente le sequenti diciture:

- Busta "A": "Locazione del bar di Paderno DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta "B": "Locazione del bar di Paderno OFFERTA ECONOMICA";
- Busta "C": "Locazione del bar di Paderno OFFERTA TECNICA".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax o e-mail o PEC, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare.

Non si darà corso all'apertura di plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra meglio specificati.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La busta "A" della "Locazione del bar di Paderno – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla presente procedura, la seguente documentazione:

1. L'istanza di partecipazione alla gara, con relativa autocertificazione, redatta come da fac-simile Allegato A), sottoscritta dal concorrente o, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante della società concorrente, o da persona munita di comprovati poteri la cui procura venga allegata, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del possesso dei requisiti indicati dall'art. 6 del presente Bando.

L'istanza dovrà contenere altresì la dichiarazione con la quale il concorrente attesti di:

- Aver preso conoscenza dell'immobile e di accettare lo stato dello stesso;
- Avere valutato il canone offerto giudicandolo congruo e remunerativo. Il Locatario non potrà, quindi, eccepire, durante la validità contrattuale, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;
- Essere in possesso di tutti i requisiti, in relazione all'attività che intende esercitare nell'immobile (possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, del D.lgs. n. 59/2010 e all'art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande");
- Aver preso visione e di accettare tutti gli oneri e obblighi diversi previsti a suo carico dal presente Bando e relativi allegati;
- Mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della sua presentazione;
- Essere a conoscenza delle norme in tema di diritto alla Privacy;
- Avere effettuato il sopralluogo di cui al punto 8 del Bando (allegare attestato);

• Essere a conoscenza e di accettare che presso i locali in locazione non saranno ammessi apparecchi per il gioco d'azzardo.

All'istanza di partecipazione alla gara con relativa autocertificazione, dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

- 2. Il deposito cauzionale provvisorio di € 432,00 pari al 2% dell'importo del canone a base d'asta, conteggiato su sei anni di locazione (€ 21.600,00), da effettuarsi mediante uno dei seguenti modi:
 - Tramite il servizio PagoPA direttamente dalla home page del sito del Comune, al link https://secure.pmpay.it/pmPortal/PA734/pratiche/nuova inserire i dati richiesti e nel menù "servizio" scegliere dall'elenco la voce "DEPOSITI CAUZIONALI";
 - Presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere:
 - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'impresa;
 - La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - L'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione al Comune di San Gregorio nelle Alpi, dietro semplice richiesta del Comune stesso, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
 - L'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto nel caso di aggiudicazione della gara;
 - Una validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, così come modificato dall'art. 10 del D.lgs. n. 141/2010, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Pertanto, sarà escluso il concorrente che presenti polizze rilasciate da intermediari finanziari che non abbiano tali caratteristiche e che non siano regolarmente iscritte presso l'Albo Unico degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca D'Italia, di cui alle norme in precedenza richiamate.

CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA ECONOMICA:

La busta "B" della "Locazione del bar di Paderno – OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, **una dichiarazione d'offerta** ove è indicato il canone mensile espresso in cifre e in lettere (in aumento rispetto al canone mensile come definito all'art.7 del presente bando) che il concorrente si impegna a versare al Comune di San Gregorio nelle Alpi, in conformità **al modello Allegato B)**,

sottoscritta in calce dal concorrente o, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante della società concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta).

Saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, unicamente due cifre decimali dopo la virgola.

In caso di contrasto tra l'indicazione del canone offerto in cifre ed in lettere, sarà tenuta in considerazione quella maggiormente favorevole al Comune.

L'offerta economica indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale comporterà l'esclusione.

L'offerta economica in ribasso o pari rispetto al prezzo a base d'asta comporterà l'esclusione.

Alla Dichiarazione di offerta, da presentarsi in marca da bollo (da € 16,00), dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

CONTENUTO DELLA BUSTA "C" OFFERTA TECNICA:

La busta "C" della "Locazione del bar di Paderno – OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla presente procedura, la seguente documentazione:

- La dichiarazione, utilizzando il fac-simile Allegato C), sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente o, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante della società concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta), con la quale il concorrente:
 - a) attesti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 quanto richiesto al Criterio 1 dell'art. 9 Elemento 2 del presente bando,
 - b) formuli la propria offerta tecnica relativa ai Criteri 2, 3 e 4 dell'art. 9 Elemento 2 per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Alla Dichiarazione di offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Garanzia provvisoria: per partecipare al pubblico incanto dovrà essere prestata cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del canone a base d'asta, conteggiato su sei anni di locazione, pari ad € 432,00, da effettuarsi nelle modalità di cui all'art. 10 del presente Bando.
- 2. Garanzia definitiva e coperture assicurative: Sono a carico del conduttore, che dovrà darne presentazione al momento della stipula del contratto:
 - a. la stipula di una **polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi**, contenente la clausola di espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti

dell'Ente proprietario, con massimale unico, rispettivamente per sinistro, per ogni persona e per danni a cose, **non inferiore ad € 2.000.000,00**;

- b. la stipula di una polizza assicurativa per la copertura del rischio di danni causati agli immobili,
 ivi compreso il rischio per incendio e furto, con un massimale non inferiore ad € 635.000,00;
- c. la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata da primario istituto, pari al valore del canone di locazione di sei annualità, che deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, a garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di richiedere la corresponsione dell'eventuale maggiore danno.

Copia delle polizze predette di cui alle lett. a, b, c, unitamente a copia delle quietanze di pagamento, dovrà essere consegnata al Comune all'atto della sottoscrizione del contratto.

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La procedura ad evidenza pubblica sarà esperita presso il Comune di San Gregorio nelle Alpi, Piazza del Municipio n. 1, il giorno 07/02/2024 alle ore 15.00.

In tale data in seduta pubblica, si procederà nell'ordine a:

- 1. Verificare l'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi, contenenti l'Offerta;
- 2. Aprire i plichi e verificare la presenza in essi delle buste "A", "B" e "C" e della integrità delle stesse, quindi, all'apertura della busta "A";
- 3. Verificare la regolarità dei documenti contenuti nella busta "A".

Successivamente in seduta segreta, la Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche, busta "C", assegnando i relativi punteggi.

Terminata la valutazione delle Offerte tecniche, la Commissione fisserà un'apposita riunione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi parziali relativi agli elementi dell'Offerta Tecnica, all'apertura della busta "B" e alla lettura del rialzo offerto sul canone a base di gara.

La Commissione, quindi, procederà all'assegnazione a ciascuna offerta del punteggio complessivo e a formare la graduatoria, in ragione del punteggio complessivo più alto.

In caso di parità, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 R.D. n. 827/1924. Ove necessario, la Commissione può adottare qualunque altra modalità idonea allo scopo in relazione alle concrete circostanze di gara.

La Commissione, al termine dei lavori, proporrà l'aggiudicazione provvisoria del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC, con congruo anticipo.

Alle sedute aperte al pubblico, potrà assistere l'offerente o, in caso di persona giuridica, il Legale Rappresentante del concorrente o un incaricato munito di idonea delega all'uopo rilasciata con allegata fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità.

Successivamente all'aggiudicazione, il Comune di San Gregorio nelle Alpi provvederà ad accertare d'ufficio, quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, dall'interessato ai fini di addivenire all'aggiudicazione definitiva.

La procedura ad evidenza pubblica, mancando del vincolo a contrarre, non determinerà l'automatica aggiudicazione del bene, ma la semplice individuazione della migliore offerta. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi si riserva dunque di non aggiudicare la presente procedura.

Il medesimo Comune si riserva in ogni caso il diritto di:

- a) Non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- b) Procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;
- c) Sospendere o reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse;
- d) Non stipulare motivatamente per pubblico interesse, il Contratto di Locazione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, per qualunque motivo, non intenda più dare corso alla stipula del Contratto si intenderà come aggiudicatario l'eventuale successivo in graduatoria e così via fino all'esaurimento della stessa.

13. DURATA DELLA LOCAZIONE – EVENTUALE RINNOVO

La durata della locazione è stabilita in **anni 6 (sei)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di locazione, rinnovabili di altri 6 qualora una delle parti abbia comunicato richiesta di rinnovo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza e la controparte abbia comunicato l'accettazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. È escluso il rinnovo tacito.

Al termine del periodo di locazione l'assegnatario è tenuto alla riduzione in pristino dei locali e delle aree assegnate, salvo diverso accordo con il Comune di San Gregorio nelle Alpi. In ogni caso non verrà riconosciuto al Locatario alcuna somma a titolo di risarcimento/indennizzo per eventuali migliorie apportate da quest'ultimo agli immobili ed alle aree di pertinenza.

Resta fermo che le eventuali migliorie relative all'arredo urbano (fioriere, panchine, porta bici) apportate in ottemperanza all'offerta tecnica di cui all'art. 10 del presente Bando, restano in proprietà al Comune di San Gregorio nelle Alpi, senza che il Locatario abbia nulla a pretendere.

14. RECESSO PENALI E DECADENZA

In caso di ogni singola violazione da parte del conduttore degli obblighi derivanti dal Contratto, con particolare riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 dello schema contrattuale, il Locatore ha facoltà di applicare, a carico del conduttore, una penale di importo pari al 5% (cinquepercento) di una mensilità del canone.

In tali casi:

- il Locatore, avuta notizia della violazione, procede a trasmettere la relativa contestazione al Locatario mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo pec;
- entro i 15 giorni successivi al ricevimento della predetta contestazione, il Locatario può presentare le proprie osservazioni mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo pec;
- il Locatore, in caso di mancato ricevimento delle predette osservazioni, o qualora le ritenga infondate, può procedere all'addebito della penale.

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Locatore provvederà a richiedere il pagamento dell'importo al Locatario e in caso di mancato pagamento dell'importo nel termine stabilito ha la facoltà di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere del Locatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Il Locatore ha inoltre facoltà di procedere allo scioglimento del contratto previa dichiarazione di decadenza del Locatario, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- violazione, anche di uno solo, degli obblighi previsti all'articolo 15 rubricato "Obblighi e oneri del conduttore";
- interruzione immotivata dell'attività per un periodo superiore a 30 gg anche non consecutivi durante l'anno;
- perdita dei requisiti soggettivi per mantenere la titolarità dell'esercizio;
- cessione dell'attività a terzi e sublocazione in violazione dell'art. 8 dello schema contrattuale;
- mancato pagamento di tre rate del canone di affitto anche non consecutive;
- mancata sottoscrizione o rinnovo della polizza fidejussoria di cui all'art. 11.2 del presente Bando.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Locatore provvederà a comunicare al Locatario i motivi o gli addebiti che comportano la decadenza della concessione, invitandola a presentare entro il termine perentorio di 15 giorni le proprie giustificazioni.

Qualora il Locatario non produca le giustificazioni richieste oppure queste non siano ritenute fondate o sufficienti, il Locatore dichiarerà la decadenza immediata della concessione, con conseguente obbligo per il Locatario di liberare e restituire gli spazi oggetto di concessione secondo le modalità di riconsegna dei Locali oggetto della locazione.

La decadenza della concessione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente all'eventuale periodo di effettiva occupazione.

È consentito al Locatario recedere dal contratto, dandone formalmente preavviso con almeno 6 (sei) mesi di anticipo, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, fermo restando il pagamento del canone per il semestre di preavviso. La cauzione prestata sarà svincolata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

cessazione del contratto di locazione, previo accertamento in contraddittorio tra le parti dell'inesistenza di danni imputabili alla responsabilità del Locatario e/o di somme comunque dovute dal Locatario al Locatore.

15. OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE

I Locali sono assegnati liberi da arredi e beni mobili.

L'assegnatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla realizzazione di marginali lavori interni alla struttura in muratura, ritenuti necessari, per renderla funzionale al proprio progetto gestionale e di arredamento. Sono inoltre a totale carico dell'assegnatario la realizzazione degli arredi, interni ed esterni, all'immobile in locazione (banco bar, tavolini, veranda esterna, impianti interni, attrezzature e quant'altro necessario). Alla conclusione della locazione, l'assegnatario, a proprie cure e spese, dovrà rimettere in pristino l'edificio e le aree scoperte gestite. A seguito di espressa comunicazione scritta da parte del Comune, le eventuali migliorie introdotte potranno essere, in tutto o in parte, esenti dal ripristino finale. In quest'ultimo caso l'assegnatario non avrà nulla a pretendere, dal Comune.

Resta fermo che le eventuali migliorie relative all'arredo urbano (fioriere, panchine, porta bici) apportate in ottemperanza all'offerta tecnica di cui all'art.10 del presente Bando, restano in proprietà al Comune di San Gregorio nelle Alpi, senza che il Locatario abbia nulla a pretendere.

Il Locatario si impegna a mantenere in efficienza il compendio assegnatogli, secondo la sua destinazione, con assoluto divieto di modificarlo, e risponde della conservazione e manutenzione ordinaria dell'immobile e delle dotazioni, salvo il normale degrado d'uso.

Sono a carico del Locatario gli oneri dei lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008, per quanto applicabili, relativamente all'eventuale personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione degli interventi di riparazione e di rinnovamento di parti anche limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, nonché tutti quelli necessari per mantenere in efficienza e in stato di accettabile decoro gli edifici, gli impianti, le centrali termiche e le attrezzature in uso, nonché gli ulteriori obblighi.

A titolo esemplificativo vengono elencati i seguenti obblighi:

- pagare il canone entro il giorno 10 del mese;
- collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di controllo delle apparecchiature tecnologiche e impianti presenti;
- manutenere e controllare gli estintori e le altre misure di sicurezza antincendio mediante contratti con ditte specializzate. La manutenzione, secondo quanto previsto per Legge, con termini e modi indicati dal costruttore;
- non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente, che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità;

- garantire a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'area esterna di pertinenza,
 provvedendo alla raccolta differenziata, nonché allo sfalcio periodico dell'area esterna di pertinenza della struttura;
- Segnalare tempestivamente al Comune di San Gregorio nelle Alpi la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dal Comune che provvederà all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili.

È compito del Locatario, inoltre, collaborare all'esecuzione di eventuali opere di manutenzione straordinaria a carico del Comune.

Costituiscono inoltre obblighi esclusivi del Locatario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- l'esecuzione puntuale delle attività e/o servizi offerti in fase di gara;
- tutti gli oneri relativi alle concessioni, attivazione o subentro utenze e consumi per: energia elettrica,
 combustibili per riscaldamento, acqua, telefoni, rete Internet, nonché le spese per la dotazione e la
 costante revisione dei mezzi antincendio;
- le spese per imposte, tributi, l'assunzione di mano d'opera, per assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ecc., sollevando l'Ente da qualsivoglia responsabilità in merito.

_

16. CONDIZIONI CONTRATTUALI E SPESE DEL CONTRATTO

Le norme contrattuali sono contenute nell'allegato D al presente bando. Trattandosi di uno schema contrattuale potranno essere successivamente apportate tutte le modifiche che si rendessero necessarie, anche in conseguenza delle risultanze di gara.

Tutte le spese del futuro contratto di presente atto, nessuna esclusa, comprese quelle di registrazione e di bollo, graveranno esclusivamente sul Locatario.

17. SUBLOCAZIONE

È fatto espresso divieto al Locatario di sub-locare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la struttura oggetto di locazione senza autorizzazione del Comune di San Gregorio nelle Alpi.

Eventuali cessioni da parte del Locatario, saranno prese in considerazione dal Locatore, a propria discrezione e senza alcun obbligo, purché venga ceduta o locata l'azienda, ed il Locatario ne dia notizia al Locatore con apposita raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.

Il Locatore potrà negare il proprio assenso, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Qualora viceversa il Locatario accettasse con atto scritto il subentro, il nuovo Locatario dovrà possedere, a pena di nullità del contratto di cessione o locazione d'azienda, i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge, nonché i requisiti che hanno consentito al cedente l'aggiudicazione della selezione e subentrerà alle stesse condizioni previste dal presente contratto e per il tempo rimanente. Il nuovo Locatario subentrerà comunque in tutti le obbligazioni derivanti dalla procedura di locazione attivata e nel contratto stipulato.

In ogni caso il Locatore non libera il Locatario cedente e potrà agire contro il medesimo qualora il nuovo Locatario non adempia alle obbligazioni assunte.

18. PRIVACY

Ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dal decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti durante il corso della procedura verranno trattati, anche con l'utilizzo di procedure informatiche, per le finalità connesse al procedimento medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura di gara. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Si fa rinvio all'articolo 13 del predetto Regolamento circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento è il Comune di San Gregorio nelle Alpi. Referente del trattamento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Gregorio nelle Alpi. Si fa rinvio al sito internet istituzionale del Comune di San Gregorio nelle Alpi per la privacy policy e i dati del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (D.P.O.).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Stefania Zuglian

San Gregorio nelle Alpi, lì 04/12/2023